



Ministero per i beni e le attività culturali
**SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE**

Il Soprintendente

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota n. 3451 del 13/08/2018 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

PRESO ATTO della mancata presentazione, nel termine prescritto, di memorie e documenti da parte del destinatario dell'atto di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni;

RITENUTO che l'archivio fotografico del Circolo Foto Hispellum riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.l. 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

D I C H I A R A

che l'archivio fotografico del Circolo Foto Hispellum di Spello (PG)

costituito da: circa 35000 stampe su carta, oltre 20000 negativi, circa 4000 diapositive, 20 lastre fotografiche su vetro e oltre 12000 foto digitali, con estremi cronologici dal 1890 ad oggi.

**di proprietà
detenuto
conservato**

Presidente pro tempore del Circolo Foto Hispellum

è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

La cura, la qualità e la costanza con cui il Circolo Foto Hispellum ha immortalato le varie manifestazioni di Spello, unitamente alle foto, anche antiche, riguardanti la città, il paesaggio, le famiglie spellane, i personaggi, la banda musicale, i militari delle due guerre mondiali ed altri argomenti, sempre correlati a Spello, hanno il valore di una testimonianza unica, preziosa e insostituibile che rende quindi l'archivio di notevole interesse storico.

Fondato nel 1976 da Ennio Angelucci, il Circolo Foto Hispellum ha fotografato tutti i principali avvenimenti della vita di Spello, raccolti e custoditi nel proprio archivio, che vanta oltre trentamila fotografie, insieme ad altre, più antiche, acquisite e donate da privati e istituzioni. Una documentazione preziosa, sempre messa a disposizione, in tutti questi anni, di giornali, case editrici, reti televisive, studenti e ricercatori che ne hanno fatto richiesta.

L'archivio del Circolo Foto Hispellum è conservato a Spello ,

per un totale di circa 50

metri quadri.

Le fotografie cartacee sono custodite all'interno di buste e di album mentre le foto digitali sono state riversate su CD o DVD, disposti sopra mensole e scaffalature.

Complessivamente il fondo fotografico, con estremi cronologici che vanno dal 1890 al 2018, è costituito da circa 35000 stampe su carta, oltre 20000 negativi, circa 4000 diapositive, 20 lastre fotografiche su vetro e oltre 12000 foto digitali.

Le fotografie sono raccolte e suddivise per argomenti e l'archivio è ben conservato.

E' in fase di compilazione, da parte del presidente Angelucci, un elenco di consistenza analitico dell'intero fondo fotografico.

Notifica in particolare a l Presidente pro tempore del Circolo Foto Hispellum, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente; (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il **divieto** di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via di San Michele 22, 00153 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

.....

13 NOV. 2018



IL SOPRINTENDENTE

Sabrina Mingarelli
dott.ssa Sabrina Mingarelli